



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 27/01/2021

OGGETTO: Ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/11 e 702 bis c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di Lecce per Opposizione alla Stima avverso decreto del 5.10.2020 su istanza della sig.ra D'A. E.. Costituzione in giudizio. Incarico al Legale del Comune Avv. Guido Massari.

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di GENNAIO alle ore 11:35, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 23 del 25/01/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
25/01/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
26/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **23** del **25/01/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che :

- in data 13.11.2020 con prot. generale n. 26912 veniva notificato a questo Ente ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/11 e 702 bis c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di Lecce per Opposizione alla Stima su istanza della sig.ra D'A.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Vantaggiato da Lecce, chiedendo, previa fissazione di udienza di comparizione e previa CTU, di determinare il valore ablativo e l'indennità spettante alla ricorrente, in conseguenza al decreto ex art. 42 bis n. prot. 233654 del 5.10.2020, oltre interessi come per legge;

- la vicenda ha interessato le parti già in numerosi altri giudizi in quanto essa ha avuto origine con:

1) ricorso innanzi al Tar Lecce su istanza della Sig.ra D'A.E. (notificato in data 31/08/2015), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cursi, per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera di GC n. 85 del 20.5.15 (approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di adeguamento recapiti finali di reti e fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti); della delibera di G.C. n. 223 del 16.11.2010 di approvazione del progetto esecutivo; delle delibere di C.C. n. 138 del 11.6.2010 e n. 33 del 15.6.2004 di approvazione del progetto definitivo; della delibera di approvazione del progetto preliminare non conosciuti dalla ricorrente; di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa la determina n. 223 del 20.5.2014 di approvazione di una variante migliorativa; del provvedimento di estremi sconosciuti, con cui l'Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico ha disposto l'avvio dei lavori di realizzazione di una vasca di collettamento delle acque piovane sull'area di proprietà della ricorrente,; dell'ordinanza n. 118 del 13/10/2016, con cui il dirigente dell'Area 7 del Comune di San Pietro Vernotico ha disposto l'interruzione a tal fine del traffico veicolare sulla zona interessata dai lavori. Nel predetto giudizio, la ricorrente lamentava la realizzazione di opere pubbliche in assenza di procedura di esproprio o progetto di opera pubblica su terreno di sua proprietà, nonché l'occupazione di detta proprietà mediante vasche per l'acqua piovana, un'aiuola, due condutture, in esecuzione del progetto inerente i lavori di adeguamento recapiti finali di reti e fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti, di cui non avrebbe mai avuto conoscenza; lamentava, inoltre, violazioni di legge ed eccesso di potere per avere questo Comune approvato delle modifiche progettuali per conformarsi alle nuove norme tecniche di cui al DM 2.4.2014 senza garanzia partecipativa della ricorrente ed in mancanza di variante urbanistica e dichiarazione di p.u. dell'opera e senza che le modifiche apportate nel progetto esecutivo riportassero una corrispondenza anche nel progetto definitivo; lamentava, altresì, che i progetti definitivo ed esecutivo fossero carenti del piano particellare di esproprio e la mancanza della dichiarazione di p.u. dell'opera, sul presupposto ritenuto erroneo che l'area interessata dall'opera pubblica in questione fosse pubblica; sulla base di tutto quanto censurato, la ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno indicando come valore venale la somma di € 65,00 al mq., Il giudizio si concludeva con sentenza n. 234 del 03.02.2016 con cui la Terza Sezione del Tar Lecce dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, rilevando che parte ricorrente aveva evidenziato la carenza della dichiarazione di pubblica utilità in relazione alle opere di che trattasi, fattispecie rientrante, pertanto, nella giurisdizione ordinaria.

- 2) ricorso in data 2.3.2016 su istanza di D'A.E. innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 234/16 del Tar Lecce , concluso con sentenza n. 4210 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 12.10.2016 con cui veniva sancita la giurisdizione del G.A. sulla domanda di annullamento delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale relative all'approvazione del progetto e successive varianti, attinenti ai nuovi lavori, non avviati e non conclusi, demandando al Tar adito anche il merito della vicenda sulla proprietà pubblica o privata del suolo;
- 3) ricorso in riassunzione innanzi al Tar Lecce Sezione Terza, deciso con sentenza n. 520 del 30.3.2017, con la quale è stato dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso proposto da D'A.E. in relazione alla domanda risarcitoria (per il quale pende tuttora giudizio civile innanzi al Tribunale di Brindisi) e accolto, invece, nella restante parte, con conseguente annullamento degli atti impugnati sopra riportati; alla base della motivazione di annullamento, il convincimento che nella circostanza sono stati adottati atti di un procedimento ablatorio in relazione ad alcune aree di proprietà di D'A.E., senza la necessaria previa dichiarazione di pubblica utilità delle opere di fognatura pluviale in questione;
- 4)appello innanzi al Consiglio di Stato su istanza del Comune per la riforma della sentenza n. 520/2017 del Tar Lecce Sezione Terza, concluso con sentenza n. 1662/18 con cui la IV ^ Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del Tar Lecce n.520/17, correttamente motivata in relazione alla mancanza di una necessaria dichiarazione di pubblica utilità;
- 5)ricorso innanzi al Tar Lecce in data 18.5.2018 prot. 10322 su istanza di D'A.E. per l'esecuzione della sentenza n. 520/17 dello stesso Tribunale, confermata in sede di appello, con richiesta di esatta ed integrale esecuzione ed eventuale nomina di Commissario ad acta, tuttora pendente; successivamente, preso atto che non era possibile un ripristino dello stato originario dei luoghi per non compromettere l'intera funzionalità della raccolta delle acque meteoriche, veniva attivato il procedimento ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001 comma 3;
- pertanto, con deliberazione del C.C. n. 21 del 07/06/2019 e successivo Decreto del 19/06/2019 Prot. n. 12677, notificato in data 24/05/2019, il Comune disponeva l'acquisizione al patrimonio comunale ex art. 42 bis DPR n.327/01 dei terreni al Foglio 40 a distaccarsi dalla p.lla 732, quantificati in mq. 300, occupati dalle opere realizzate con l'opera pubblica (Recapiti Finali) di proprietà della predetta Sig.ra D'A.E., per come individuati nella relazione tecnica del Responsabile Area 3 prot. 20028 del 15.10.2018 con l'esatta individuazione delle particelle interessate unitamente alla relazione prot. 16858 del 4.9.2018 di quantificazione delle somme dovute come indennizzo, pari alla somma di €. 1.335,00, depositata presso la Tesoreria (Banca di Italia) non avendo la sig.ra D.A. E. accettato l'indennità proposta;
 - avverso il decreto n. 1/2017 è stato proposto in data 24/10/2019 ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/11 e 702 bis c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di Lecce per opposizione alla stima su istanza della sig.ra D'A.E., chiedendo, previa fissazione di udienza di comparizione e previa CTU, di determinare il valore ablativo e l'indennità spettante alla ricorrente, oltre interessi come per legge;
 - il Comune si costituiva in giudizio conferendo incarico al Legale del Comune Avv. Guido Massari con delibera di GC n 187 del 31.10.2019 ed il relativo giudizio RG 702/19 è tutt'ora pendente;
 - la vicenda proseguiva ulteriormente a seguito della nota in data 27.01.2020 prot. n. 2437 con la quale si comunicava l'avvio del procedimento di acquisizione coattiva sanante anche degli immobili di proprietà della Sig.ra D'A.E. part.lla 840, di are 2.24 (per are 2.24) e part.lla 842, di are 23.33 (per are 5.50, da frazionare), in quanto entrambi interessati da opere rientranti nel progetto dei *“Lavori di adeguamento dei recapiti finali di reti e fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti”* i

cui atti sono stati annullati dal TAR; inoltre, si comunicava, ai sensi dell'art. 42-bis, c. 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che il valore dell'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale da liquidare era pari ad € 3.502,36, somma non accettata dalla sig.ra D'A.E. e, pertanto, depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari;

- con provvedimento del 5.10.2020 prot. 23365 del Responsabile dell'Area 3 venivano, pertanto, acquisiti coattivamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001 anche i terreni contraddistinti al fg. 40 p.lla 840 di 224 mq. e p.lla 844 di mq. 550 e veniva determinato in € 3.502,36 l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della sig.ra D'A.E.;

-avverso tali atti ha proposto opposizione innanzi alla Corte di Appello di Lecce la sig.ra D'A.E. contestando la quantificazione del valore unitario al mq dell'indennizzo offerto, così come già accaduto nel giudizio pendente 702/19 e per le stesse motivazioni, ritenendo non congruo l'importo offerto ;

-la Corte d'Appello di Lecce fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 12.02.2021, con costituzione nei termini di cui all'art. 702 cpc;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso per difendere le ragioni del Comune, conferendo incarico al Legale del Comune Avv. Guido Massari, con ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, facendo rilevare che già è pendente analogo ricorso con identiche motivazioni da parte della ricorrente, nel quale sono state già contestate le ragioni ivi addotte e riportate nel nuovo giudizio;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1,di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso il ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/11 e 702 bis c.p.c., su istanza della sig.ra D'A.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Vantaggiato, notificato in data 13.11.2020 con prot. generale n. 26912 per opposizione alla stima avverso provvedimento del 5.10.2020 prot. 23365 del Responsabile dell'Area 3, conferendo incarico al legale del Comune Avv. Guido Massari, con ogni facoltà di legge nessuna esclusa;

2.di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del relativo mandato;

3.di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 28/01/2021 N. 122 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 28/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 28/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.